

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/607 DELLA COMMISSIONE****dell'11 aprile 2019****che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione  
frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES***[notificata con il numero C(2019) 2900]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 <sup>(4)</sup>, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).
- (2) La decisione 2009/821/CE della Commissione <sup>(5)</sup> stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti conformemente alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE e l'elenco delle unità centrali, regionali e locali nel sistema informatico veterinario integrato (TRACES). Tali elenchi figurano, rispettivamente, negli allegati I e II della summenzionata decisione.
- (3) A seguito della proposta presentata dal Belgio, il riconoscimento dei posti d'ispezione frontalieri nei porti di Anversa e di Zeebrugge dovrebbe essere esteso ai prodotti non imballati destinati al consumo umano. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (4) A seguito della proposta presentata dalla Danimarca, un nuovo centro d'ispezione dovrebbe figurare nell'elenco del posto d'ispezione frontaliero nel porto di Esbjerg per l'ispezione dei prodotti imballati. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (5) A seguito della proposta presentata dall'Irlanda, il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero nel porto di Dublino dovrebbe essere esteso agli animali e ai prodotti non imballati destinati al consumo umano e dovrebbe essere riconosciuto un nuovo posto d'ispezione frontaliero nel porto di Rosslare per gli animali e i prodotti. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

<sup>(1)</sup> GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GUL 268 del 24.9.1991, pag. 56.

<sup>(3)</sup> GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.

<sup>(4)</sup> Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GUL 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GUL 296 del 12.11.2009, pag. 1).

- (6) A seguito della proposta presentata dalla Spagna, nel porto di Ferrol dovrebbe essere riconosciuto un nuovo posto d'ispezione frontaliero per i prodotti imballati. Dovrebbe inoltre essere revocata la sospensione relativa al posto d'ispezione frontaliero nel porto di Santander e ad uno dei centri d'ispezione del posto d'ispezione frontaliero nel porto di Vigo. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (7) A seguito della proposta presentata dalla Francia, nel porto di Caen-Ouistreham, nel porto e sulla ferrovia di Calais, nel porto di Cherbourg, nel porto di Dieppe, nel porto di Roscoff e nel porto di Saint-Malo dovrebbero essere riconosciuti nuovi posti d'ispezione frontalieri per alcune categorie di prodotti o alcune categorie di animali. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (8) A seguito della proposta presentata dai Paesi Bassi, un nuovo centro d'ispezione dovrebbe figurare nell'elenco del posto d'ispezione frontaliero nel porto di Rotterdam per l'ispezione dei prodotti imballati destinati al consumo umano. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE.
- (10) La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2019

*Per la Commissione*  
Jyrki KATAINEN  
Vicepresidente

## ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) alle note particolari sono aggiunte le note seguenti:

«(16) = Escluse le carcasse di ungulati.

(17) = Soltanto per le partite trasportate da veicoli stradali mediante il servizio ferroviario Eurotunnel Le Shuttle»;

b) la parte relativa al Belgio è così modificata:

i) la voce relativa al porto di Anversa è sostituita dalla seguente:

«Antwerpen Anvers	BE ANR 1	P	GIP LO Afrulog	HC(16), NHC HC(2), NHC»	
----------------------	----------	---	-------------------	----------------------------	--

ii) la voce relativa al porto di Zeebrugge è sostituita dalla seguente:

«Zeebrugge	BE ZEE 1	P		HC, NHC(2)»	
------------	----------	---	--	-------------	--

c) nella parte riguardante la Danimarca, la voce relativa al porto di Esbjerg è sostituita dalla seguente:

«Esbjerg	DK EBJ 1	P	E D & F Man Terminals Denmark ApS	HC-NT(6), NHC- NT(4)(6)(11)	
			Bluewater Shipping	HC(2), NHC(2)»	

d) la parte relativa all'Irlanda è così modificata:

i) la voce relativa al porto di Dublino è sostituita dalla seguente:

«Dublin Port	IE DUB 1	P		HC, NHC	U(14), E, O»
--------------	----------	---	--	---------	--------------

ii) dopo la voce relativa al porto di Dublino è inserita la voce seguente relativa al porto di Rosslare:

«Rosslare Europort	IE ROS 1	P		HC, NHC	U, E, O»
--------------------	----------	---	--	---------	----------

e) la parte relativa alla Spagna è così modificata:

i) dopo la voce relativa a Ciudad Real è inserita la voce seguente relativa al porto di Ferrol:

«Ferrol	ES FRO 1	P		HC(2)»	
---------	----------	---	--	--------	--

ii) la voce relativa al porto di Santander è sostituita dalla seguente:

«Santander	ES SDR 1	P		HC, NHC-NT»	
------------	----------	---	--	-------------	--

iii) la voce relativa al porto di Vigo è sostituita dalla seguente:

«Vigo	ES VGO 1	P	T.C. Guixar	HC, NHC-T(FR), NHC-NT	
			Frioya	HC-T(FR)(2)(3)	
			Frigalsa	HC-T(FR)(3)	
			Pescanova	HC-T(FR)(2)(3)	
			Fandicosta	HC-T(FR)(2)(3)	
			Frig. Morrazo	HC-T(FR)(3)»	

f) la parte relativa alla Francia è così modificata:

i) dopo la voce relativa a Brest sono inserite le voci seguenti relative al porto di Caen-Ouistreham nonché al porto e alla ferrovia di Calais:

«Caen-Ouistreham	FR CFR 1	P		HC(1), NHC	U(8), E, O
Calais	FR CQF 1	P		HC(1)(2), NHC(2)	U(8), E, O(14)
Calais	FR CQF 2	F(17)	Eurotunnel	HC(1), NHC	U(8), E
			STEF	HC(1)(3)»	

ii) dopo la voce relativa a Châteauroux-Déols è inserita la voce seguente relativa al porto di Cherbourg:

«Cherbourg	FR CER 1	P		HC(1), NHC	E, U(8), O(14)»
------------	----------	---	--	------------	-----------------

iii) dopo la voce relativa a Deauville è inserita la voce seguente relativa al porto di Dieppe:

«Dieppe	FR DPE 1	P		HC(1), NHC	E, U(8)»
---------	----------	---	--	------------	----------

iv) dopo la voce relativa a Roissy Charles-de-Gaulle è inserita la voce seguente relativa al porto di Roscoff:

«Roscoff	FR ROS 1	P		HC(1), NHC»	
----------	----------	---	--	-------------	--

v) dopo la voce relativa a Rouen è inserita la voce seguente relativa al porto di Saint-Malo:

«Saint-Malo	FR SML 1	P		HC(1), NHC	E, O»
-------------	----------	---	--	------------	-------

g) nella parte relativa ai Paesi Bassi, la voce relativa al porto di Rotterdam è sostituita dalla seguente:

«Rotterdam	NL RTM 1	P	Eurofrigo Karimatastraat	HC, NHC-T(FR), NHC-NT	
			Eurofrigo, Abel Tasmanstraat	HC	
			Frigocare Rotterdam B.V.	HC(2)	
			Agro Merchants Maasvlakte B.V.	HC(2), NHC(2)	
			Kloosterboer Delta Terminal	HC(2)	
			Maastank B.V.	NHC-NT(6)	
			Agro Merchants Westland	HC(2)»	

h) la parte relativa al Regno Unito è soppressa;

2) nell'allegato II, la parte relativa al Regno Unito è soppressa.